

Deliberazione della Giunta Regionale 12 settembre 2016, n. 12-3912

Legge 8/02/2001 n. 21, art. 6, comma 3. Autorizzazione all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale all'utilizzo diretto dell'importo di Euro 588.199,97 per un intervento di manutenzione straordinaria nel Comune di Rivalta di Torino, via Monte Ortigara 3/A-B-C (PI n. 9286).

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

con nota Prot. n. 2002 del 21/01/2016 l'Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) del Piemonte Centrale trasmetteva agli uffici regionali copia della determina dirigenziale n. 647 del 29/12/2015 inerente la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria, con contestuale approvazione del progetto esecutivo e del relativo Quadro Tecnico-economico (QTE);

con la nota sopra citata venivano trasmessi dall'A.T.C. del Piemonte Centrale anche copia della presa d'atto sul progetto assunta dalla competente Struttura Tecnica Decentrata (S.T.D.) il 16/12/2015 e copia del QTE n. 1, per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria nel Comune di Rivalta di Torino, via Monte Ortigara 3/A-B-C per l'importo di € 588.199,97;

le risorse che l'ATC del Piemonte Centrale intende utilizzare per il sopra richiamato intervento fanno parte di quelle risorse depositate presso l'ATC, trattenute e non versate, che possono essere destinate alle finalità previste dall'art. 25, comma 3, legge 513/77;

considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 Legge 21/2001 "Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977";

posto che la Regione Piemonte, con la L.R. n. 3/2010, all'art. 19, comma 5, ha adottato apposite norme in ordine alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni annualmente incassati dall'ente gestore;

rilevato che, per l'attuazione dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010, la medesima norma rinvia all'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9, che deve essere approvato da parte della Giunta Regionale;

considerato che la Regione, con Circolare della Presidente della Giunta Regionale n. 4/PET del 22 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che occorre fare riferimento all'iter amministrativo vigente per quanto concerne le richieste di autorizzazione (ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001) all'utilizzo delle risorse trattenute dalle Agenzie Territoriali per la Casa;

considerato che, per l'utilizzo delle disponibilità che costituiscono i fondi depositati presso l'ATC, gli uffici della Direzione Edilizia con nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/01 avevano richiamato i criteri da rispettare, per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e posto che, in particolare, nell'attuale iter amministrativo, la proposta di utilizzo dei fondi sopra indicati deve essere formalizzata dall'ATC mediante l'assunzione di un atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;

considerato che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATC del Piemonte Centrale n. 5 del 23/01/2014 (trasmessa con nota Prot. n. 20521 del 14/05/2014) di approvazione del Piano Investimenti ATC 2014, ha richiesto alla Regione l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 25 legge 513/77, con uno stanziamento di euro 1.200.000,00, per l'intervento di manutenzione straordinaria sopra richiamato, e posto che la successiva determina dirigenziale n. 647 del 29/12/2015 contiene la precisazione delle risorse necessarie per l'intervento, con la richiesta di autorizzazione per l'importo inferiore di euro 588.199,97;

dal momento che la documentazione trasmessa dall'A.T.C. del Piemonte Centrale in relazione all'intervento sopra indicato risulta coerente sia con i criteri dettati dagli uffici regionali con la nota Prot. 3587/18 del 20/04/01 sopra citata sia con quanto previsto dal vigente Regolamento n. 4/R/2013 di edilizia sociale sovvenzionata, e posto inoltre che l'art. 3, comma 2, del citato regolamento attribuisce le competenze e le responsabilità dell'ente attuatore dell'intervento;

rilevato che la richiesta di autorizzazione formulata dall'A.T.C. del Piemonte Centrale attiene alla fattispecie prevista dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e che la finalità dell'utilizzo diretto delle risorse sopra indicate, ovvero interventi di manutenzione straordinaria, rientra tra le finalità di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

posto che nella fattispecie si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria denominato "Progetto PAPIRUS" articolato in un insieme di lavorazioni comprendenti la fornitura e posa in opera di materiali finalizzati alla riqualificazione energetica (Lotto 3) e interventi finalizzati ad eliminare le criticità riscontrate nell'edificio come evidenziato nella determina n. 647/2015 già citata. Per quanto concerne le spese tecniche relative all'intervento oggetto della presente autorizzazione, con i successivi QTE di aggiornamento dell'attuazione dello stesso, dovranno essere rideterminate dall'ATC con esclusivo riferimento all'importo di progetto delle opere previste, così come stabilito dal vigente Regolamento n. 4/R/2013;

sussistendo tutti i presupposti per il rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza del Settore Edilizia Sociale, risulta possibile attribuire all'intervento il numero di programma 9286 mediante l'adozione del presente atto.

Visto l'art. 25, comma 3, lettera b), Legge 513/77;
visto l'art. 6, comma 3, della legge n. 21/2001;

richiamato quanto previsto dalla Circolare n. 4/PET del 22/03/2010 in ordine agli indirizzi applicativi della legge regionale n. 3/2010;

vista la presa d'atto della S.T.D. espressa in data 16/12/2015;
vista la D.D. n. 647 dell'ATC del Piemonte Centrale del 29/12/2015;
visto il Regolamento per gli interventi di Edilizia sociale Sovvenzionata n. 4/R/2013 e s.m.i.;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001, per le motivazioni indicate in premessa, richiamando l'art. 3, comma 2 del vigente Regolamento n. 4/R/2013 per gli interventi di Edilizia sociale sovvenzionata, l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale all'utilizzo diretto dell'importo di euro 588.199,97 relativo alle disponibilità accantonate presso l'A.T.C. stessa per un intervento di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica dell'immobile sito nel Comune di Rivalta di Torino, via Monte Ortigara 3/A-B-C (P.I. n. 9286).

Si precisa che le spese tecniche dell'intervento, così come indicate nel Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) complessivo di cui alla DD n. 647 del 29/12/2015, dovranno essere rideterminate dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale con l'approvazione del successivo QTE di aggiornamento, registrando la conseguente economia riscontrata.

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett.a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)